

STATUTO

TUCUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN SCIOGLIMENTO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA XX
SETTEMBRE 46

Numero REA: CA - 255597

Codice fiscale: 03230810925

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2009 - Statuto completo	2
--	---

	decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, hanno dichiarato di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.	
	I signori Andrea Nicolotti e Sergio Marras sono stati delegati dagli altri costituenti ad apporre in quest'atto e nello statuto allegato le sottoscrizioni marginali.	
	Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, alle ore undici e trenta minuti, è stato firmato in fine ed a margine del foglio intermedio dai costituenti e da me che ne ho dato loro lettura e costoro, su mia domanda, hanno dichiarato l'atto conforme alla loro propria volontà.	
	Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e sedici righe.	
	Andrea Nicolotti	
	Sergio Marras	
	Claudio Castaldi	
	Flaminio Mainas	
	Luigi Zuncheddu	
	Andrea Lorrai	
	Carlo Mario De Magistris	
	Allegato "A" all'atto n° 27539	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1. È costituita la società cooperativa denominata "Tucum Società cooperativa sociale" .	
	2. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata	
	3. La società ha sede legale nel Comune di Quartu Sant'Elena.	
	4. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	1. La Cooperativa ha durata fino al 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci mediante deliberazione assembleare.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	1. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa in via prioritaria, ma non esclusiva, di persone, come definito dalla legge	

	8.11.1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni , attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, la autogestione dell'impresa, dando continuità di occupazione la- vorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	2. A norma della legge 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o in seguito all'instaurazione del rapporto associativo un altro rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonomo o in qual- siasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Conse- guentemente la tutela dei soci lavoratori è esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali, dei regolamenti interni.	
	3. La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo- craticità, l'impegno l'equilibrio della responsabilità rispet- to ai ruoli, lo spirito comunitario il legame con il territo- rio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.	
	4. In particolare la cooperativa individua nella effettiva af- fermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Uni- te in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.	
	5. Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzio- ne sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e so- ciali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. In questa prospettiva particolare attenzio- ne sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.	
	6. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza mediante il coinvolgimento delle pro- prie risorse attuando in questo modo la autogestione responsa- bile dell'impresa. Per esigenze organizzative e produttive, legate alla realizzazione degli scopi sociali, può assumere, o avvalersi anche in modo occasionale, di personale esterno.	
	7. La cooperativa per poter curare nel miglior modo gli inte- ressi dei soci e lo sviluppo socio economico culturale della comunità in generale, deve cooperare attivamente con altri en- ti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	1. La cooperativa potrà svolgere attività agricola, zootecnica, manifatturiera, commerciale, turistica e dei servizi (sia	

	alle imprese, sia agli enti pubblici, sia alla persona).	
	2. Ai sensi dell'articolo uno comma uno lettera B) della legge 381/1991 potrà assumere da persone fisiche, da amministrazioni statali, dall'autorità giudiziaria, da enti parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri ogni e qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali.	
	3. Tra le attività prioritarie, a titolo esemplificativo, di indicano:	
	- L'esercizio, per conto proprio e/o di terzi, dell'attività di edizione (con esclusione per questa prima voce dei giornali quotidiani), riproduzione, stampa e diffusione, anche gratuita, di giornali quotidiani e/o periodici realizzati su supporti cartacei e/o informatici destinati alla pubblicazione e/o alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, attuale o futuro, su internet e/o altra rete di telecomunicazione e diffusione.	
	- L'impianto e la gestione sul territorio della Regione Sardegna di opifici tecnicamente organizzati per la produzione industriale e la successiva commercializzazione, in Italia e all'estero.	
	- Realizzazione e gestione sia diretta che per conto terzi, di centri elettronici tecnicamente organizzati per la elaborazione dati, anche installati presso aziende terze.	
	- Fornitura di servizi di elaborazione dati, specie amministrativi e commerciali;	
	- Prestazione di servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale, amministrazione, finanza aziendale, distribuzione commerciale, logistica, qualità, sicurezza, pianificazione strategica, selezione e formazione del personale;	
	- Realizzazione, commercializzazione e gestione di programmi informatici, siti web e qualunque software in genere.	
	- Prestazione di servizi di manutenzione su impianti, assistenza tecnica in genere, consulenza in ambito produttivo, tecnologico, agricolo e commerciale	
	- Studio, progettazione e implementazione di strumenti gestionali di controllo, quali sistemi di contabilità industriale, budget e simili;	
	- L'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, in proprio o quale mandatario con o senza rappresentanza, con o senza deposito;	
	- Lavorazioni agricole e/o di giardinaggi;	
	- Pulizie in genere;	
	- Servizi di cucina per la mensa scolastica;	
	- Lavorazioni meccaniche agrarie, ivi compresi lavori di manutenzione dei muri a secco;	
	- Lavorazioni legate all'agricoltura in genere;	
	- Agriturismo;	

	- Valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio di guide turistiche;	
	- Tutela dei beni ambientali, culturali e artistici compreso i servizi legati alla loro fruizione;	
	- Industria agro-alimentare e zootecnica;	
	- Attività finalizzate al commercio dei propri prodotti;	
	- Servizi per campagne pubblicitarie, volantaggio, cartelloni, striscioni, pubblicità sonora;	
	- Artigianato e restauro manufatti storici;	
	- Manutenzioni civili e industriali di carattere edile, tinteggiatura stabili;	
	- Manutenzione e posa in opera di segnaletica stradale;	
	- Costruzione e/o commercializzazione di segnaletica stradale e relativi accessori;	
	- Installazione e manutenzione d'impianti elettrici e informatici;	
	- Servizi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi;	
	- Bonifiche ambientali, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione;	
	- Pulizie civili, industriali e di strutture pubbliche in genere;	
	- Manutenzione e riparazione automezzi, macchine e mezzi per l'agricoltura;	
	- Installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;	
	- Attività di raccolta differenziata, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e congegni del settore informatica;	
	- Gestione autorimesse e parcheggi pubblici e privati;	
	- Facchinaggi vari e manovalanza in genere;	
	- Attività di custodia in generale e vigilanza di mobili e immobili;	
	- Gestione di canili pubblici e privati;	
	- Montaggi palchi e strutture per spettacoli e feste pubbliche e private;	
	- Servizio mensa e ristorazione collettiva, per enti pubblici e privati;	
	- Preparazione e confezionamento pasti, servizi di catering per enti pubblici e privati;	
	- Servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati;	
	- Gestione d'impianti sportivi e ricreativi;	
	- Trasporto merci, persone valori e documenti anche per conto terzi;	
	- Lavori socialmente utili, attività integrate di pubblica utilità, connesse e/o collegate funzionalmente, attinenti a due o più settori di cui sopra, espressi come "servizi alla città"	
	3. La cooperativa si propone inoltre di curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei; l'organizzazione e	

	gestione di attività di formazione professionale destinata anche all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici, nonché l'organizzazione e gestione di eventi convegnistici e culturali.	
	5. La cooperativa si propone di impegnarsi costantemente nella ricerca, nella sperimentazione e nell'attuazione delle nuove tecnologie atte al miglioramento delle attività svolte. A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.	
	6. Ai fini di cui innanzi la cooperativa potrà concorrere ad appalti, aste pubbliche e/o private ed a licitazioni o trattative private.	
	7. La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, anche con il lavoro interinale (legge 196/97 e successive modificazioni e integrazioni).	
	8. Potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati.	
	9. Potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e/o associazioni aventi scopi analoghi ai propri e costituire associazione temporanea d'imprese.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	10. Potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari.	
	11. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza dei soci, istituendo una serie di attività, disciplinate da apposito regolamento, per la raccolta prestiti, limitata ai soli soci ed eseguita esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	12. Essa potrà compiere ogni attività strumentale o connessa al proprio oggetto sociale comprese attività pubblicitaria e promozionale, progettuale e di import-export.	
	13. Quanto sopra nei limiti consentiti dalle leggi vigenti previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento delle predette attività e, in particolare, in conformità a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1981 n. 416, come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62.	
	14. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	15. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	16. La cooperativa può compiere infine tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili	

	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti alle attività.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	2. Può essere socio chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d'età e condivida i fini sociali perseguiti ed intenda contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale scopo come meglio definito nel regolamento della cooperativa	
	3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.	
	4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	a. se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni e ai regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali.	
	b. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	2. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5 e dal regolamento aziendale.	
	3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	5. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	6. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Valore nominale delle quote)	
	1. Il valore nominale di ogni quota è stabilito nel regolamento aziendale.	
	Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari , né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	

	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Diritti dei soci)	
	1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	1. La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	

	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda	
	6. Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24.6 lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	

11 di 25

	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 17 (Requisiti, ammissione e obblighi)	
	1. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 € né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	3. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	4. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	6. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare	

	natura del suo rapporto sociale.	
	7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore indicato nel regolamento della cooperativa.	
	2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	

	e/o prevista per legge.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	

	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	2. Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	

	4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.	
	5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.	
	3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	

	decisioni dei soci.	
	5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e <i>quorum</i>)	
	1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio co-operatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.	
	2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il <i>quorum</i> costitutivo necessario.	
	5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	

	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che abbiano versato il totale delle quote sottoscritte.	
	2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	

20 di 25

	c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	

	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	1. L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.	
	3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	5. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	2. Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento)	
	1. La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	2. L'assemblea, eventualmente convocata dall'organo ammini-	

	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie	
	2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	

25 di 25